



COMUNE DI COLLEPASSO

**Provincia di Lecce**

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)

Tel. 0833 346836 – Fax 0833 349000

Sito WEB: <http://www.comunedicollepasso.gov.it/>

PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  
D'UFFICIO DEL DECRETO N. 7 DEL 30-10-2024**

,li 30-10-2024

**Registro Generale n. 7**

**DECRETO DEL SINDACO**

**N. 7 DEL 30-10-2024**

**Ufficio:**

**Oggetto: PROROGA INCARICO AI SENSI DELL'ART. 110 CO. 1 DEL D. LGS.  
267 DEL 2000 AD ARCH. WALTER COSIMO PENNETTA E  
CONFERIMENTO DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL  
SETTORE IV**

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di ottobre, il Responsabile del servizio **Avv.  
MANTA Laura**

**DECRETA**

**IL SINDACO**

**Visto** l'art. 107 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 in materia di funzioni dirigenziali relativi all'adozione dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

**Visto** l'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 in materia di attribuzione delle funzioni dirigenziali ai responsabili dei servizi e degli uffici con provvedimento motivato del Sindaco;

**Dato atto** che:

- con deliberazione della G.C. n. 178 del 19.10.2017 è stato emanato apposito atto di indirizzo per l'attivazione della procedura con conseguente selezione pubblica ai fini del conferimento di un incarico, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 267 del 2000, sino al 17.10.2018, di istruttore direttivo tecnico, cat. D, pos. ec. D1, nell'ambito del Settore IV di questo Ente;
- in data 27.11.2017, con prot. 10303, a seguito della predetta procedura pubblica comparativa, il Sindaco ha individuato l'arch. Walter Pennetta, quale professionista cui affidare l'incarico di responsabile del 4° Settore, fino al 16.10.2018;
- con nota del 28.11.2017, prot. 10310, il Sindaco ha inoltre invitato l'Arch. Pennetta alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con presa di servizio in data 1.12.2017;
- l'Arch. Walter Pennetta, con nota trasmessa a mezzo pec e acquisita al n. 10406 di prot., nel comunicare l'accettazione dell'incarico, ha altresì significato la propria disponibilità alla presa di servizio in data 8.1.2018;
- con deliberazione della G.C. n. 178 dell'11.10.2018, a seguito di apposita richiesta, è stato prorogato il periodo di aspettativa all'arch. Fernando Montagna per il periodo 17.10.2018 - 16.10.2019;
- con deliberazione della G.C. n. 179 del 15.10.2018, è stato prorogato l'incarico ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000 all'arch. Walter Cosimo Pennetta, per il periodo 17.10.2018 - 16.10.2019;
- con deliberazione della G.C. n. 166 del 7.10.2019, è stato ulteriormente prorogato il periodo di aspettativa concesso all'arch. Fernando Montagna dal 17.10.2019 - 16.10.2020;
- l'incarico ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000 conferito all'Arch. Walter Cosimo Pennetta è stato oggetto di successive proroghe fino al 16.10.2020 e, successivamente, fino al termine del mandato del Sindaco;

**Dato atto**, inoltre, che:

- l'incarico ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000 al predetto dipendente è stato prorogato fino al 31.10.2023 e, con deliberazione della G.C. n.78 del 29.6.2023, è stato disposto l'adeguamento orario del rapporto di lavoro da 18 a 24 ore settimanali;
- con delibera della G.C. n. 124 del 2023 e successivo decreto sindacale è stata disposta la proroga del suddetto incarico al 31.10.2024;

**Considerato** che da ultimo, con determinazione RG n. 960 del 23.10.2024, è stato ulteriormente prorogato il congedo parentale in favore del dipendente a tempo indeterminato e part-time 50%, inquadrato nell'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, matricola n. 135;

**Valutate** le principali incombenze attualmente pendenti del IV Settore e lo stato di avanzamento dei principali procedimenti in materia di lavori pubblici;

**Ravvisata** la necessità, sotto il profilo funzionale ed organizzativo, nelle more della riorganizzazione della struttura organizzativa, di dover prorogare l'incarico all'Arch. Walter Cosimo Pennetta, allo scopo di garantire la continuità e l'efficienza del settore tecnico, assicurando in particolare la continuità e il prosieguo di tutti gli adempimenti connessi con le opere pubbliche progettate, finanziate e in corso di realizzazione, e/o di rendicontazione, con conferma delle attribuzioni, competenze e responsabilità del settore urbanistico – SUAP;

**Preso atto** che secondo la giurisprudenza:

- *“Per gli incarichi, del tutto speciali, di cui all'art. 110 TUEL (sia primo sia secondo comma), la possibilità di superamento dei 36 mesi è, dunque, espressamente prevista (là dove la norma, al comma 3, stabilisce che: "i contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica" e cioè cinque anni) ma, a ben guardare, anche dal D.Lgs. n. 165/2001 (che, come detto, prevede una durata minima di tre anni) né può dirsi che tale superamento sia violativo del diritto unionale (che ai fini della configurabilità*

*dell'abuso fissato un limite temporale ma ne ha rimesso la determinazione agli Stati membri).” (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Ordinanza 7858/2023);*

*- “Va inoltre rilevato che, mentre i primi incarichi furono conferiti a omissis dal Sindaco omissis da un certo momento in avanti furono attribuiti dal Sindaco omissis (v. in particolare delibera della Giunta Municipale n. 63 del 20 giugno 2006). Questa circostanza lascia intendere che, in ogni caso, la durata degli incarichi non è mai stata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica al momento in cui il contratto è stato sottoscritto.”; (Corte di appello di Bari, Sezione Lavoro, Sentenza 745 del 17.4.2023)*

**Visto** l'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico ...”;

**Visto** il D.L. 24.6.2016 n. 113 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2016, n. 160, ed, in particolare, il comma 1 quater dell'art. 16 secondo il quale “*All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»*”;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 2019 con la quale veniva approvato il Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle Posizioni Organizzative;

**Richiamato** l'art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo n.267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 109 del medesimo Decreto e delle disposizioni contenute nel Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente;

**Richiamato** inoltre l'art.109, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i, che così dispone: “Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici e Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione”;

**Ritenuto**, in conclusione, di prorogare l'incarico ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267 del 2000, con inquadramento nell'area dei funzionari ed E.Q. (ex istruttore direttivo tecnico - cat. D1) e rapporto di lavoro a tempo determinato e part-time 24 ore settimanali, fino al 30.6.2025 eventualmente prorogabile, all'arch. Walter Cosimo Pennetta con attribuzione della posizione organizzativa relativa al settore IV - Urbanistica – Protezione Civile – SUAP;

**Dato atto** che gli obiettivi assegnati al suddetto responsabile sono quelli desumibili dal PIAO 2024/2026, nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse con atto formale del Sindaco e degli Assessori di riferimento;

**Visti:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

- la Legge 4 marzo 2009, n. 15;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150;
- il C.C.N.L. Regioni-Autonomie locali del 16.11.2022;

**Visti inoltre:**

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale;

**DECRETA**

**DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI PROROGARE** l'incarico, all'arch. Walter Cosimo Pennetta, conferito ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267 del 2000, con inquadramento nell'area dei funzionari ed E.Q. (ex istruttore direttivo tecnico - cat. D1) e rapporto di lavoro a tempo determinato e part-time 24 ore settimanali, fino al 30.6.2025 eventualmente prorogabile;

**DI CONFERMARE** al predetto arch. Walter Cosimo Pennetta l'incarico di Posizione Organizzativa, ai sensi dei Regolamenti comunali di organizzazione degli Uffici e Servizi e per il conferimento, revoca e graduazione delle Posizioni Organizzative, quale titolare e Responsabile del settore IV - Urbanistica – Protezione Civile – SUAP sino al 30.6.2025, fatta salva la revoca prima della scadenza a seguito di eventuali mutamenti organizzativi dell'Ente, confermando altresì la misura dell'indennità di posizione e di risultato vigenti;

**DI ATTRIBUIRE** al medesimo dipendente la responsabilità del trattamento dei dati personali per il Settore di competenza;

**DI STABILIRE** che:

- l'incarico in parola è conferito per il raggiungimento degli obiettivi che annualmente vengono conferiti per il Settore di riferimento con il PIAO, nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse (con atto formale) del Sindaco e degli Assessori di riferimento;
- in caso di assenza o impedimento dell'arch. Walter Cosimo Pennetta all'esercizio delle sue funzioni, lo stesso sarà sostituito dall'Ing. Roberta Napoli;

**DI DARE ATTO** che l'incarico de quo dovrà essere integrato, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, da apposita dichiarazione dell'arch. Walter Cosimo Pennetta circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al medesimo Decreto Legislativo n.39/2013;

**DI STABILIRE** che, per quanto non previsto nel presente Decreto, si fa rinvio alle norme legislative, regolamentari e contrattuali.

**DI COMUNICARE** il presente Decreto all'arch. Walter Cosimo Pennetta, all'ing. Roberta Napoli, nonché agli Uffici comunali competenti per gli adempimenti di competenza;

**DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio informatico per 15 gg. consecutivi e nella sezione amministrazione trasparente

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Laura Avv. MANTA

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30-10-2024 al 14-11-2024  
Lì 30-10-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to

*Copia conforme all'originale.*  
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Avv. MANTA Laura